

La Babele per direttissima, ovvero come processare l'alloglotta senza farglielo sapere.

di **Fabrizio Malagnino**

*«Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro».
(Genesi 11, 1-9)*

Sommario. **1.** Il recente enunciato della Suprema Corte: perplessità. - **2.** Differenti orientamenti. - **3.** I punti deboli. - **4.** I termini concreti della questione: convalida, cautela, giudizio e garanzie. - **5.** Corollari del vigente impianto normativo nella risoluzione della questione. - **6.** Rito direttissimo ed incidente cautelare. - **7.** Un po' di senso pratico.

1. Il recente enunciato della Suprema Corte: perplessità.

In un Paese civile ci si aspetterebbe che l'imputato alloglotta fosse posto in condizione di comprendere cosa gli sta accadendo quando finisce sotto processo, così da potersi adeguatamente difendere o, per lo meno, dare il proprio consapevole contributo alla ricostruzione dei fatti ed all'individuazione delle responsabilità.

Del resto, senza dover risalire all'insegnamento della Consulta dei primi anni '90, che aveva già da tempo tratteggiato il ricorso all'interprete come oggetto di un diritto individuale dello straniero,¹ basta uno sguardo ai vigenti principi eurounitari per rendersi conto del carattere imprescindibile della comprensione della lingua del processo: impone infatti l'art.1 della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 «*che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari... L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli*

¹ C. Cost., 19-1-1993, sent. n.10, in *Cass. Pen.*, 1993, p.796

indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa».

Invece, secondo una pronuncia di poche settimane or sono della nostra Corte di Cassazione in tema di giudizio direttissimo,² sarebbe legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloggiato senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore, con la conseguenza che il giudice deve provvedere sulla richiesta di convalida e pronunciarsi sull'ammissibilità del rito direttissimo.

La decisione in parola desta perplessità per lo meno sotto due aspetti.

In primo luogo, essa omette qualsiasi confronto con i sopracitati principi vincolanti eurounitari e, soprattutto con la loro esplicita e puntuale attuazione operata nel nostro ordinamento con D.L.vo 4-3-2014 n.32, che ha scolpito nell'art.143 c.p.p. la previsione per cui *«l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento»*.³

In secondo luogo, e per converso, essa fa riferimento ad un istituto, la *«forza maggiore»*, di cui non v'è traccia nella vigente disciplina del rito direttissimo. Per verità, non ve n'è traccia in tutto il vigente codice di rito, se non per regolare – in determinati casi – la possibilità delle parti di essere rimesse in termini per l'esercizio delle proprie facoltà, e non certo per legittimare uno "snellimento" dell'attività dell'Autorità procedente.

Per contenuti e conclusioni, trattasi di pronuncia non isolata ed anzi in linea con un indirizzo alquanto consolidato a piazza Cavour, cui si contrappone però un differente orientamento giurisprudenziale e dottrinale: nei prossimi paragrafi analizzeremo i termini del confronto e le possibili soluzioni.

² Cass., Sez. VI, sent. 15-6-2023, n.31431-23.

³ Peraltro, l'esigenza della garanzia linguistica in parola è sentita in maniera così intensa nel nostro ordinamento e permea in maniera così radicale i nostri principi costituzionali, da aver già da tempo condotto la Consulta ad intervenire sul T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n.115/2002) al fine di garantire la gratuità della prestazione dell'interprete per lo straniero ammesso al gratuito patrocinio (C. Cost., sent. 6-7-2007, n.254).

2. Differenti orientamenti.

La pronuncia in questione si inserisce nel solco tracciato dalle pronunce della Suprema Corte⁴ che affermano il medesimo principio muovendo dalla considerazione che l'ordinamento processuale richiede che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto anche nel caso in cui l'arrestato non possa essere interrogato per forza maggiore o per altro motivo, come dovrebbe implicitamente desumersi dal disposto dell'art.391 co.3 c.p.p., a mente del quale il giudice procede all'interrogatorio dell'arrestato «*salvo che questi non abbia potuto*». Coerentemente con tale assunto, le medesime pronunce non ritengono ostativo alla celebrazione del rito neanche l'eventuale legittimo impedimento dell'arrestato.⁵

Sul versante opposto si colloca l'interpretazione secondo cui «*quando il giudice del dibattimento, investito della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo di un cittadino straniero che non comprende la lingua italiana, si sia trovato nell'impossibilità di procedere, a causa della irreperibilità di un interprete, deve restituire gli atti al p.m., perché proceda nelle forme ordinarie, anche relativamente alla richiesta di convalida*».⁶

Essa, così come tutte le consonanti pronunce che ritengono non potersi procedere a convalida e giudizio direttissimo in tutti i casi di legittimo impedimento dell'arrestato,⁷ assume come oggettivo e dirimente punto di partenza l'ontologica differenza tra udienza di convalida "ordinaria" ex art.391 c.p.p. innanzi al G.I.P. ed udienza di convalida ai fini di giudizio direttissimo ex artt.449-450 e 558 c.p.p. innanzi al giudice del dibattimento: infatti, nella seconda, a differenza della prima, il rito è introdotto da una vera propria presentazione dell'arrestato al cospetto del giudice, come espressamente – e più volte – sancito dal testo di legge, che utilizza nell'art.449 c.p.p. il verbo «*presentare*», nell'art.450 c.p.p. il verbo «*condurre*», e nell'art.558 c.p.p. entrambi. Ciò posto, e pacifico essendo il dato che la sopracitata previsione di cui all'art.391 co.3 c.p.p. (recante la "scusante" della

⁴ Cass., Sez. IV, sent. 15-1-2015, n.4649, in *D&G online*, 2-2-2015; Cass., Sez. I, sent. 14-10-2009, n.41934, in *CED Cass*, n.245063; Cass., Sez. I, sent. 8-5-2008, n.20297, *ivi*, n.239997.

⁵ Espressamente sul punto, Cass., Sez.III, sent. 28-5-2008, Pape, in *CED Cass*, n.240250; Cass., Sez.V, sent. 10-2-2006, Naidin, in *Riv. Pen.*, 2007, p.219; Cass., Sez. VI, sent. 18-4-2007, Donea, in *Riv. pol.*, 2008, p.486.

⁶ Cass., Sez.V, sent. 8-2-2007, n.10517, in *Cass. Pen.*, 2008, 1, 44. Trattasi di approdo ermeneutico salutato con favore da ampia dottrina, tra cui LORUSSO, *Tutela linguistica dell'arrestato e approdo al giudizio direttissimo*, in *Corr. Merito*, 2007, p.1037 ss., e NICOLICCHIA, *L'interrogatorio dell'arrestato alloglotta: un cambio di rotta non più differibile*, in *Cass. Pen.*, 2015, 12, 556.

⁷ Cass., Sez. IV, sent. 28-1-2005, Pepe, in *Cass. Pen.*, 2006, p.3630; Cass., Sez. IV, sent. 31-10-2002, Tassinari, in *Cass. Pen.*, 2004, p.2911.

forza maggiore secondo la giurisprudenza contraria all'imprescindibilità dell'interprete) si riferisce alla sola convalida "ordinaria" innanzi al G.I.P. e non è riprodotta nella disciplina del rito direttissimo, essa potrebbe trovare applicazione nell'ambito della convalida "speciale" (finalizzata al rito direttissimo) solo in via indiretta unitamente a tutte le previsioni dell'art.391 c.p.p. che siano ritenute «compatibili» con il rito speciale, in virtù del richiamo di siffatto tenore testuale contenuto nell'art.449 co.1 c.p.p. e nell'art.558 co.4 c.p.p. E tale essendo il quadro normativo, occorre ritenere che la citata significativa differenza tra convalida "ordinaria" e convalida "speciale" renda non compatibile con la convalida "speciale" la previsione di cui all'art.391 co.3 c.p.p. che esonera il giudice dall'interrogare l'arrestato in caso di impossibilità.⁸

E muovendo da tali premesse, conclude dunque la pronuncia in questione che *«quando l'arrestato è legittimamente impedito il giudizio direttissimo non può essere instaurato perché è il pubblico ministero a non essere in condizione di presentarlo. E poiché è presentando l'arrestato al giudice competente per il merito che il pubblico ministero chiede, ai sensi dell'art.449 c.p.p., la convalida e il contestuale giudizio, nei casi in cui non v'è presentazione il tribunale che sarebbe competente per il merito non è investito di alcuna valida richiesta e non può procedere né a direttissimo né a convalida»* [...] *«E spetta al pubblico ministero, che intende esercitare l'azione penale mediante la presentazione senza ritardo dell'imputato al giudice, e la cui facoltà di "scelta" del giudice a cui affidare la convalida è legittima solo nella misura in cui sia funzionalmente collegata a siffatta più rapida modalità d'esercizio dell'azione penale, assicurare che detta presentazione dell'imputato sia "effettiva": sia cioè accompagnata dalla presentazione di un interprete»*.

3. I punti deboli.

Ad avviso di chi scrive, il primo dei due suesposti orientamenti (meno garantista), ha non solo il vizio di fondo di predicare l'automatica applicabilità al rito direttissimo della previsione dell'art.391 co.3 c.p.p. che consente di

⁸ Copiosa dottrina concorda sull'assunto che la contestazione degli addebiti all'arrestato presente costituisca indefettibile presupposto di instaurazione del rito direttissimo (LOZZI, in *Lezioni di procedura penale*, 7^a ed., Giappichelli, 2008, p.503; ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso-Grevi, 4^a ed., 2008, p.653; DE CARO, *Il giudizio direttissimo*, Esi, 1996, p.154 ss.; GAETA, *Giudizio direttissimo*, in *Enc. dir., Agg.*, vol. IV, Giuffrè, 2000, p.645; MACCHIA, *Giudizio direttissimo*, in *Dig. D. pen.*, vol. V, Utet, 1991, p.550; ZANETTI, *Il giudizio direttissimo, I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di Pisani, 2^a ed., Giuffrè, 2003, p.265; ALLEGREZZA, *La nuova fisionomia del giudizio direttissimo, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n.92 conv. in legge 24 luglio 2008, n.125)*, a cura di Mazza-Viganò, Giappichelli, 2008, p.257 ss.).

procedere nei confronti dell'arrestato impossibilitato a rendere l'interrogatorio (*bypassando* ogni valutazione di compatibilità richiesta dalla norma), ma ha altresì la pecca di trasfigurare i contorni stessi dell'impossibilità dell'imputato a comparire, sino a trasformarla indiscriminatamente nell'impossibilità del giudice a procedere *secundum legem*.

In altre parole, da un lato, ed a monte, l'orientamento in parola tace sui motivi per cui, a livello formale, una siffatta previsione di procedimento *in absentia* dovrebbe operare anche in un procedimento, come il rito direttissimo, fondato invece sulla presentazione fisica dell'arrestato, nonché tace sui motivi per cui, a livello sostanziale, una siffatta previsione di sacrificio così intenso del contraddittorio – accettabile in una procedura incidentale d'urgenza (quale quella di cui all'art.391 c.p.p.) non destinata a spiegare effetti sulla forma e sulla sostanza del "processo" strettamente inteso – dovrebbe operare anche in pieno giudizio, tale essendo il rito direttissimo, frutto del rituale esercizio dell'azione penale e destinato a risolversi in un verdetto sulla responsabilità dell'imputato (salvo alternativo esito ex art.444 c.p.p.).

Dall'altro lato, ed a valle, ove pure esso riuscisse a giustificare con congrue ragioni la validità di un giudizio direttissimo celebratosi nonostante la legittima assenza dell'imputato impedito, avrebbe comunque di fronte a sé una lunga ed impervia strada nel provare a convincere che il legittimo impedimento dell'imputato (asseritamente non ostativo alla celebrazione del rito direttissimo) equivarrebbe all'incapacità dell'Autorità procedente di rispettare la legge e procurargli un interprete, come dovuto: infatti, pur trattandosi in entrambi i casi di circostanze impeditive di natura oggettiva, non ascrivibili ad una scelta dell'imputato, tuttavia il testo normativo è chiaro nel contemplare solamente un'impossibilità riconducibile alla persona dell'imputato stesso («*questi non abbia potuto...comparire*») e non certo un'inidoneità logistica o inerzia ascrivibile all'Autorità procedente.

Non a caso, per uscire dall'*impasse*, i propugnatori della tesi in esame ricorrono al più generale concetto di «*forza maggiore*», a loro avviso implicitamente contemplato dall'art.391 co.3 c.p.p., ed invece – si ripete – tutt'altro che adoperato nel vigente codice di rito a giustificare cedimenti del contraddittorio, tantomeno di così larga portata.

Ed ove pure volesse accedersi a questa lettura "creativa" della previsione dell'art.391 co.3 c.p.p., ove pure volesse ritenersi esistente quest'inedito istituto della forza maggiore a guidare l'attività degli operatori di giustizia, non potrebbe comunque farsi a meno di nutrire consistenti dubbi sulla possibilità di qualificare come tale l'irreperibilità dell'interprete, come fosse un'evenienza inevitabile e non dipendente dall'agire dell'uomo, soprattutto

alla luce delle direttive europee e modifiche normative in materia di assistenza linguistica menzionate in apertura.⁹

Tutto ciò considerato, e ritenuto che, almeno per come sinora argomentato, l'orientamento in parola non possa essere condiviso, occorre tuttavia riconoscere che anche il secondo orientamento (più garantista), benché condivisibile nelle premesse e nelle conclusioni, non è del tutto immune da un seppur minimo rilievo.

Infatti, nel momento in cui esso incentra completamente la questione ed il discrimine sul concetto di "presentazione" e "conduzione" dell'arrestato in udienza per il giudizio direttissimo, offre il fianco all'obiezione di chi evidenzia che lo schema convalida+direttissima può instaurarsi anche nei confronti dell'imputato libero, come sancito dall'art.121 disp. att. c.p.p.

In realtà, trattasi di obiezione non decisiva, sia perché – al più – concernerebbe i rari casi di imputati citati liberi per la convalida ed il giudizio direttissimo,¹⁰ che certamente non rappresentano la cifra procedurale del rito speciale in oggetto, e sia perché, sebbene la citazione dell'imputato libero comporti senz'altro una sua autonoma locomozione ai fini di presenziare all'udienza, ben diversa dalla sua fisica "conduzione", tuttavia ciò – come si vedrà – non sembra poter incidere affatto sui suoi inalienabili diritti di parte. In ogni caso, tale obiezione palesa l'opportunità che la questione, più che su singoli riferimenti testuali a questo o quel verbo, sia risolta sulla base di una disamina complessiva e sistematica degli istituti interessati. Molte sono le variabili coinvolte nella disputa: nel prossimo paragrafo proveremo ad analizzarne la portata ed il valore.

⁹ Sul punto, non trascurabile peso potrebbe attribuirsi, ad esempio, all'istituzione di un apposito albo di esperti in interpretariato e traduzione, contemplato dall'art.67 disp. att. c.p.p. come modificato dal citato D.L.vo 4-3-2014 n.32. E ciò appare tanto più significativo alla luce del diverso (ed inverso) trattamento riservato dalla giurisprudenza di legittimità allo straniero alloglotta invocante la restituzione in termini per non aver tempestivamente presentato opposizione avverso un decreto penale di condanna notificatogli in lingua a lui sconosciuta: in tal caso, il concetto di forza maggiore in relazione alla mancata possibilità di traduzione è stato valutato in maniera molto meno "indulgente", e l'istanza respinta (Cass., Sez. VI, sent. 11-3-1993, n.5221, in *Cass. Pen.*, 1994, p.1616).

¹⁰ Onde evitare fuorvianti sovrapposizioni di concetti, è bene precisare che il caso di imputato citato libero per la convalida ed il giudizio direttissimo, qui in considerazione, è un'evenienza ben diversa dalla direttissima "differita" nei trenta giorni ex art.449 co.4 e 5 c.p.p., la quale ultima esula completamente dalla presente trattazione, poiché riguarda processi in cui non operano i ristretti termini *ad horas* qui in rilievo, mancando l'urgenza di dover preliminarmente effettuare una tempestiva convalida, poi seguita da contestuale direttissimo.

4. I termini concreti della questione: convalida, cautela, giudizio e garanzie.

Giusto un cenno merita la disamina preliminare degli effetti della pretermissione del diritto all'interprete e la qualificazione processuale del relativo vizio nel caso che ci occupa: trattasi con evidenza di nullità di ordine generale, cd. intermedia ex art.178 co.1 lett.c) c.p.p.

Non sembra che essa possa altresì riverberarsi in nullità assoluta ex art.179 co.1 c.p.p. sotto il profilo della mancata assistenza di un difensore (per non esser l'imputato in grado di comunicare con lo stesso in lingua comprensibile) o sotto il profilo dell'omessa citazione (per non aver l'imputato ricevuto comprensibile comunicazione delle accuse che lo hanno condotto in giudizio): infatti, quanto al primo aspetto, occorre rilevare che l'impossibilità di comunicare con il proprio difensore non fa comunque venir meno la presenza del difensore stesso ed il suo vaglio sull'attività processuale in corso di svolgimento; quanto al secondo aspetto, occorre riconoscere che non può ragionarsi di mancata citazione in relazione ad un soggetto presente in aula, poiché si tratta semmai di mancata conoscenza – da parte sua – delle ragioni per cui egli è in aula, il che rientra nei vizi di intervento ed assistenza contemplati dal menzionato art.178 co.1 lett.c) c.p.p.¹¹

Dunque, trattasi di nullità rilevabile anche d'ufficio, ma soggetta ai termini di decadenza di cui all'art.180 c.p.p., deducibile nei limiti di cui all'art.182 c.p.p. e sanabile nei modi di cui all'art.183 c.p.p. Ed in proposito, è il caso di precisare che – ad avviso di chi scrive – l'eventuale condotta inerte serbata dall'arrestato in udienza giammai potrebbe essere intesa come acquiescenza ex art.182 co.2 c.p.p., così come giammai valida potrebbe ritenersi una sua eventuale rinuncia ex art.183 co.1 lett.a) c.p.p., per la semplice ragione che, in assenza di interprete, non si ha una consapevole partecipazione dell'interessato agli atti processuali.

Ciò precisato, occorre ora volgere un rapido sguardo a struttura, oggetto e funzione dell'udienza di convalida "ordinaria" contemplata dall'art.391 c.p.p., ed analizzarne peculiarità e differenze rispetto alla convalida "speciale" finalizzata al rito direttissimo e rispetto alla vicenda cautelare, onde verificare infine il concreto atteggiarsi della garanzia all'interprete in relazione ad ognuna di queste differenti cadenze procedurali.

Orbene, di per sé, l'udienza di convalida ex art.391 c.p.p. non ha alcuna funzione propulsiva, né in ordine al processo (trattandosi di incidente del

¹¹ Diversa questione potrebbe porsi nell'ipotesi in cui l'arrestato, senza esser riuscito ad ottenere alcuna comprensibile informazione sulle ragioni dell'arresto, sulle accuse mossegli e sull'oggetto dell'udienza, rifiuti di parteciparvi, in modo così del tutto inconsapevole: potrebbe in tal caso apparire non azzardato provare ad ipotizzarsi una nullità d'ordine assoluto per omessa citazione.

tutto autonomo),¹² né in ordine all'applicazione di misure cautelari (ben potendo esse venir applicate anche in difetto di convalida, così come non essere irrogate pur in presenza di avvenuta convalida).¹³

Essa, in pratica, ha l'essenziale funzione di sindacare *ex post* la legittimità dell'operato delle Forze dell'Ordine che hanno proceduto all'arresto, di tal che l'urgenza di provvedere nei ristretti termini imposti dal codice di rito e dall'art.13 Cost., a ben vedere, è un'urgenza molto meno impellente di quanto a prima vista possa apparire, poiché la loro violazione non ha alcun riverbero sul processo e sulla vicenda cautelare.

E la pronuncia sulla convalida è necessaria anche in caso di avvenuta liberazione dell'arrestato, anche in caso di avvenuta perenzione della già adottata misura pre-cautelare (arresto o fermo), secondo quanto sancito da C. Cost. 2-4-1999, n.109, perché ha la funzione di vagliare la legittimità o meno dell'imposta restrizione della libertà personale, fisiologicamente al fine di valutare l'esistenza o meno di un titolo idoneo ad una riparazione ex art.314 c.p.p., così come riformulato dalla stessa Consulta nella medesima pronuncia poc'anzi citata.¹⁴

Quanto ai termini per la convalida, semplicemente, secondo quanto previsto in Costituzione, se essi scadono, i provvedimenti restrittivi eccezionali, quale l'arresto, «*si intendono revocati e restano privi di ogni effetto*» (art.13 Cost.); ma è ciò che accade anche se l'arresto è convalidato nei termini, poiché «*quando non provvede a norma del comma 5 [ossia quando non applica misure cautelari coercitive: n.d.r.], il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato*» (art.391 co.6 c.p.p.).

Quindi, quel che può determinare la permanenza della restrizione della libertà non è la convalida nei termini, bensì l'emissione di una misura cautelare coercitiva, a prescindere dalla pronunciata convalida o meno.

In altre parole, l'udienza di convalida ex art.391 c.p.p. guarda solo al passato, e non al futuro.

Invece, l'udienza di convalida "speciale", ossia quella finalizzata al giudizio direttissimo ex artt.449-450 e 558 c.p.p., guarda precipuamente al futuro.

Essa ha una funzione completamente differente, molto più ampia e dinamica: oltre a consentire un sindacato sull'effettuato arresto, essa è un corpo unico con il connesso rito speciale, condizionandone l'esistenza stessa e svolgendosi contestualmente:

¹² Salva la menzionata ipotesi di rito direttissimo "differito" nei trenta giorni ex art.449 co.4 c.p.p.

¹³ Salva l'operatività di requisiti edittali più ampi nel caso di convalida ai sensi dell'art.391 co.5 c.p.p.

¹⁴ Nonché ai fini particolari connessi al già menzionato rito ex art.449 co.4 c.p.p.

- «se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio» recitano all'unisono gli artt.449 co.3 e 558 co.6 c.p.p.;
- la stessa presentazione dell'arrestato in udienza integra una modalità di esercizio dell'azione penale ex art.407 bis co.1 c.p.p.;
- e tale esercizio è modulato rispettivamente per il caso di direttissima ex artt.449 e ss. c.p.p. («il pubblico ministero... contesta l'imputazione all'imputato presente») o ex art.558 c.p.p. («gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto... lo conducono direttamente davanti al giudice... sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero»), ma in entrambi i casi è evidente come l'arrestato presentato o condotto in udienza per la direttissima assuma la qualità di imputato.

Dunque, la differenza tra la convalida "ordinaria" e la convalida "speciale" c'è ed è evidente, e non è solamente una questione di lessico o di manette.

Infatti, su tale eloquente differenza non può incidere il fatto che l'imputato sia intervenuto in aula libero ed autonomo anziché esservi stato condotto dalle Forze dell'Ordine (sempre che si possa mai verificare il caso di un alloglotta digiuno di lingua italiana che, ricevuto un avviso per lui incomprensibile, si presenti nel posto e nell'ora ivi indicati).

E ciò conferma la solidità delle argomentazioni dell'orientamento più garantista compendiato in Cass., Sez.V, sent. 8-2-2007, n.10517, Cass. Pen., 2008, 1, 44 citato nel §.2., e la debolezza delle obiezioni fondate sulla previsione di possibile rimessione in libertà ex art.121 disp. att. c.p.p.

5. Corollari del vigente impianto normativo nella risoluzione della questione.

Così ricostruito il sistema delle procedure e delle garanzie, può ora affrontarsi, alla luce di ciò, il compito di fornire una soluzione alla prospettata questione.

Quanto all'udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, il carattere processuale, o meglio, la natura di vero e proprio giudizio dell'unica celebranda udienza rende ad avviso di chi scrive improponibile qualsiasi tesi che ne consenta la trattazione senza la garanzia dell'interprete per l'arrestato/imputato che non conosca la lingua italiana.

Del resto, già solamente ipotizzare che le menzionate modalità di esercizio dell'azione penale («il pubblico ministero... contesta l'imputazione all'imputato presente» ex art.451 c.p.p.; «gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto... lo conducono direttamente davanti al giudice... sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero» ex art.558 c.p.p.) possano avvenire senza interprete, significherebbe non tenere in alcuna considerazione l'intera disciplina codicistica della traduzione degli atti e delle nullità.

Né appare ipotizzabile un differimento dell'udienza di convalida innanzi al giudice del dibattimento in attesa del reperimento dell'interprete: a ciò osta non tanto l'esigenza di non far scadere i termini per la convalida onde poter mantenere *in vinculis* l'arrestato (poiché si è già visto – e si vedrà *infra* – come tale scadenza non comporti conseguenze sul regime cautelare, ove il giudice emetta nelle more una misura coercitiva), quanto piuttosto il fatto che, scadute le quarantott'ore, non ricorrono più le condizioni richieste dalla legge per l'instaurazione del rito direttissimo (art.449 co.1 c.p.p.) e pertanto il giudice dovrà restituire gli atti al P.M. ex art.452 co.1 c.p.p.

Né tantomeno potrebbe pretendersi che il giudice del dibattimento celebri la sola udienza di convalida senza interprete e poi, dopo aver convalidato l'arresto, restituisca gli atti al P.M. per difetto delle condizioni di instaurazione del giudizio: a prescindere dal fatto che ciò presupporrebbe comunque la piena legittimità di un'udienza di mera convalida in mancanza di un interprete, il che – come a breve si avrà modo di osservare – è un approdo tutt'altro che pacifico, comunque a tale impervio percorso processuale osta nettamente l'espresso dettato normativo che, in caso di avvenuta convalida dell'arresto da parte del giudice del dibattimento, non ammette altra via che la celebrazione del rito direttissimo.

Né, ancora, ed in parte per le stesse ragioni, potrebbe propendersi per una tesi mediana, che guardi con favore alla possibile celebrazione di un'udienza di convalida senza interprete innanzi al giudice del dibattimento, seguita, in caso di convalida, da un rinvio ad una successiva udienza per la direttissima motivato – appunto – dalla necessità di reperire chi traduca gli atti in lingua comprensibile all'imputato.

A favore di tale tesi militerebbe la sola considerazione che tale schema riprodurrebbe in sostanza la scansione processuale del rito direttissimo "differito" ex art.449 co.4 c.p.p.

Però, i numerosi fattori che ne sconsigliano l'adozione appaiono insuperabili. In primo luogo, anche essa – come la precedente – presupporrebbe comunque il dato tutt'altro che pacifico (vd. *infra*) della piena legittimità di un'udienza di mera convalida in mancanza di un interprete.

In secondo luogo, il parallelismo con la direttissima "differita" ex art.449 co.4 c.p.p. si rivela esso stesso uno strumento a favore del giudice del dibattimento che respinga la richiesta di convalida e declini la propria competenza in favore di quella del G.I.P., quale giudice competente per la sola convalida, poi eventualmente seguita da successivo rito direttissimo differito nel tempo ex art.449 co.4 c.p.p.

Infine, la tesi mediana qui ipotizzata contrasterebbe comunque in maniera stridente con l'espresso dettato normativo, che – si ripete – indica in più punti il rito direttissimo come «*contestuale*» alla convalida, e da celebrarsi «*immediatamente*»: inutile rimarcare che, ove tale requisito manchi, poiché

già a monte è nota l'impossibilità di procedere contestualmente ad istantaneo giudizio direttissimo in caso di convalida, si palesano *ab origine* del tutto carenti i più elementari presupposti affinché l'arrestato sia tratto innanzi al giudice del dibattimento per la convalida medesima.

Né su tali considerazioni può incidere la previsione del termine a difesa concedibile all'imputato dopo la convalida ex artt.451 co.6 e 558 co.7 c.p.p., poiché tale facoltà non appare idonea a fungere da grimaldello per sfaldare le maglie della necessaria contestualità: non lo era sicuramente prima della recente pronuncia della Corte costituzionale, 10 novembre-2 dicembre 2022, n. 243,¹⁵ che ha modificato le previsioni secondo cui la concessione del predetto termine a difesa poteva solo seguire, e non precedere, la scelta del rito;¹⁶ e non lo è comunque oggi anche dopo tale pronuncia, poiché, sebbene l'imputato possa attualmente avvalersi del predetto termine a difesa dopo la convalida per scegliere quale rito intraprendere, nondimeno trattasi di differimento rimesso alla sua discrezionalità (che difficilmente può essere usata con metodo e consapevolezza da chi non capisce cosa sta succedendo), ben diverso da uno strumento di scansione dei tempi del processo a disposizione del giudice. E comunque, è lapalissiano che il giudice del dibattimento, nel momento in cui deve pronunciarsi sulla convalida, non può sapere in anticipo se l'arrestato intenderà chiedere poi un termine a difesa, di tal che trarre spunti sistematici da tale evenienza equivarrebbe all'affidarsi ad una spirale logica in cui si tentasse empiricamente di individuare la competenza ed il rito sulla base delle ignote, future e potenziali scelte della parte: non appare sul punto necessario aggiungere altro.

Dunque, in mancanza di interprete, non sembra esservi valida alternativa ad un *non liquet* sulla convalida da parte del giudice del dibattimento, con restituzione degli atti al P.M., potendo serenamente inquadrarsi tale situazione come ipotesi contemplata dall'art.449 co.2 e dall'art.558 co.5 c.p.p. («*se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero*»), non necessariamente riferita ai soli casi di formale "non

¹⁵ Con la sentenza C. Cost. 10 novembre-2 dicembre 2022, n. 243, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

¹⁶ Dovendo all'epoca l'imputato effettuare la scelta dell'eventuale rito alternativo immediatamente dopo la convalida, e non potendo avvalersi a tal fine di un termine a difesa, è evidente come egli fosse tutt'altro che garantito – in caso di assenza dell'interprete – dal successivo termine a difesa concedibile solo in caso di optato percorso dibattimentale.

convalida”, bensì grammaticalmente riferibile a qualsiasi caso di mancata pronuncia di “convalida”, per qualsiasi ragione. E dopo la restituzione degli atti, la convalida dovrà essere chiesta al G.I.P. secondo le forme ordinarie, come condivisibilmente indicato dalla menzionata Cass., Sez.V, sent. 8-2-2007, n.10517, in *Cass. Pen.*, 2008, 1, 44, la quale – in merito alla pronuncia del giudice del dibattimento – ha anche precisato che *«quello che il tribunale non poteva fare era invece decidere, anche solo formalmente, “sul merito” della richiesta di convalida e... emettere pronuncia di “non convalida” dell’arresto»*, per l’ovvia ragione che una pronuncia di “non convalida” significherebbe esprimere un giudizio negativo sull’eseguito arresto in virtù di vicende procedurali successive ad esso (quale appunto lo snodarsi dell’udienza), come tali invece inidonee ad incidere sulla legittimità dello stesso.

Tutto ciò osservato in ordine alla condizione dell’alloggiato nel giudizio direttissimo, perde decisivo rilievo la questione circa la legittimità o meno della celebrazione dell’udienza di convalida “ordinaria” innanzi al G.I.P. ex art.391 c.p.p. senza interprete.

Nondimeno, vale la pena svolgere sul punto qualche considerazione “esplorativa”.

Innanzitutto, non di poco conto appare il dato cronologico: a differenza della presentazione immediata in direttissima da curarsi complessivamente entro quarantott’ore dall’arresto, il G.I.P. ha invece a disposizione molto più tempo per provvedere, poiché l’art.390 co.1 e 2 c.p.p. concede al P.M. quarantott’ore per chiedere la convalida ed al giudice altre quarantott’ore per fissare l’udienza.

Rispetto al giudice del dibattimento, che può anche vedersi presentato l’arrestato direttamente in udienza senza alcun preavviso, la situazione del G.I.P. è completamente diversa, e già tale dato rende molto più arduo poter ragionare di *«forza maggiore»* in relazione ai casi in cui non si sia in grado di reperire un interprete per un’udienza fissata all’uopo e con congruo anticipo. Ma andando avanti, e dando per richiamata ogni già esternata perplessità sul forzato ricorso al concetto di forza maggiore, proviamo a limitarci ad analizzare il solo dato testuale e l’argomento *a fortiori* ad esso collegato. Nodo centrale è qui l’inciso dell’art.391 co.3 c.p.p. secondo cui *«il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto... comparire»*: come abbiamo visto, si sostiene che, se sulla convalida ci si può pronunciare anche in assenza dell’arrestato impedito, a maggior ragione ci si può pronunciare in presenza dell’arrestato, semplicemente impedito nel comprendere la lingua adoperata.

Orbene, ciò che lascia perplessi di tale argomentare non è tanto l’equiparazione tra assenza e mancata comprensione della lingua, quanto piuttosto l’equiparazione tra fatto dell’arrestato e fatto dell’Autorità procedente.

In altre parole, l'impossibilità menzionata dalla norma è comunque testualmente indicata come circostanza impediente riferibile nella sua eziologia alla parte, e non all'Ufficio, e ciò ha un senso ben chiaro e logico: l'urgenza della procedura e la ristrettezza dei tempi esigono che l'attività sommaria *de qua* (a differenza di quella propria del giudizio strettamente inteso) non sia paralizzata da fatti impedienti dell'arrestato, sia volontari che involontari («*non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire*»).

Giustamente, le carenze logistiche dell'Ufficio non trovano menzione in questa disciplina.

Diversamente opinando, dovrebbe concludersi che per l'art.391 co.3 c.p.p. è pienamente legittima la prassi di celebrare l'udienza di convalida senza curare la presenza dell'arrestato, ossia senza tradurlo in aula e/o ignorando completamente le dettagliate previsioni di cui all'art.123 disp. att. c.p.p.: anche in tali casi l'arrestato sarebbe oggettivamente legittimamente impedito a partecipare all'udienza, e quindi per coerenza dovrebbe concludersi che ex art.391 co.3 c.p.p. anche in tali casi l'udienza potrebbe serenamente svolgersi a suo carico in sua assenza.¹⁷ E' evidente che siffatto *modus procedendi* contrasterebbe con i principi enunciati dall'art.5 co.2 e 3 Convenzione EDU e dall'art.12 co.2 e 3 del Patto Internazionale sui diritti civili, che costituiscono quanto meno canone d'interpretazione delle norme codicistiche in virtù dell'alea dell'art.2 L.d. n.81 del 1987, garanti di un modulo procedimentale tendenzialmente inscritto nella tradizione dell'*habeas corpus*.

Dunque, non sembra convincente la proposta equiparazione tra impossibilità per fatto dell'arrestato ed impossibilità dovuta ad omissione dell'Ufficio.

E stesso discorso vale quindi per la mancanza d'interprete.

Peraltro, oltre all'impossibilità di rendere l'interrogatorio e di conoscere le richieste del P.M., la mancanza dell'interprete comporta anche la non trascurabile conseguenza della mancata traduzione delle comunicazioni di cui all'art.386 co.1 e 1 bis c.p.p. e delle informazioni fornite dal giudice in udienza ex art.391 co.2 c.p.p., nonché l'impraticabilità di qualsiasi interlocuzione con il proprio difensore ex art.143 co.1 c.p.p.

Concludendo, perciò, e ricordando quanto osservato nel §.4. a proposito della ridotta funzione dell'udienza ex art.391 c.p.p., dovrebbe forse ritenersi preferibile, in caso di irreperibilità dell'interprete, che il G.I.P. differisse l'udienza sino a reperimento avvenuto, onde poter completare tutti gli avvisi e le comunicazioni, fornire ogni informazione, garantire la comprensione degli addebiti e delle richieste, e porre finalmente l'arrestato in condizione di

¹⁷ Salva ovviamente la responsabilità disciplinare del magistrato, che però non può essere considerata idonea e sufficiente garanzia processuale.

scegliere consapevolmente se partecipare o meno all'attività processuale e rendere o meno l'interrogatorio.

E nel caso in cui il disposto differimento comportasse il superamento del termine delle quarantott'ore a disposizione del giudice, non si consumerebbe il potere di questi di pronunciarsi sulla convalida (vd. *supra*),¹⁸ né vi sarebbero conseguenze sullo *status libertatis* dell'interessato, ove si ritenga che il giudice possa provvedere nelle more all'emissione tempestiva di congrua ed autonoma ordinanza cautelare (ovviamente con ogni connesso adempimento di rito, quale la successiva traduzione nella lingua dell'arrestato ed il suo successivo interrogatorio nei termini di cui all'art.294 co.1, 1 bis e 1 ter c.p.p.).¹⁹

Diciamo che la soluzione che si predilige nell'ipotesi in esame non sposta più di tanto i termini della questione principale, inerente l'imprescindibilità o meno della presenza dell'interprete nella diversa e più complessa situazione rappresentata dal giudizio direttissimo.

6. Rito direttissimo ed incidente cautelare.

Altro nodo da sciogliere riguarda la scomoda posizione del giudice del dibattimento che, trovandosi sprovvisto di interprete, sia cumulativamente investito di una richiesta di convalida per rito direttissimo e di una richiesta di emissione di misura cautelare.

Orbene, ove si convenga con l'orientamento più garantista in base al quale – in mancanza di interprete – il giudice del dibattimento deve restituire gli atti al P.M., si aprono a questo punto varie possibilità in ordine al tema cautelare. Seguendo un percorso più rigoroso, il giudice potrebbe ritenersi *in toto* irritualmente investito, potrebbe considerare mai instaurato l'invocato rapporto processuale e, pertanto, potrebbe declinare anche la pronuncia cautelare, così come quella sulla convalida e sul rito (il che – da un punto di vista pratico – comporterebbe un'affannosa corsa del P.M. dal G.I.P. per chiedere, oltre alla rituale convalida, soprattutto la rapida emissione di una misura cautelare nelle poche ore rimaste, onde evitare la liberazione dell'arrestato per scadenza delle ore a disposizione ex art.390 c.p.p.).

¹⁸ Né vi sarebbero conseguenze disciplinari per il magistrato, se effettivamente l'irreperibilità fosse dovuta a forza maggiore, che solo sotto questo aspetto potrebbe essere presa in considerazione (il che ne conferma l'inconferenza nel diverso ambito processuale).

¹⁹ Questo diverso approccio all'urgenza dei termini attenua la rilevanza, ai fini della presente questione, dell'assunto della tradizionale dottrina secondo cui la partecipazione meramente eventuale del ristretto all'udienza di convalida sarebbe giustificata dalla necessità di rispettare il termine perentorio dettato dall'art.13 co.3 Cost. (FILIPPI, *L'arresto in flagranza nell'evoluzione normativa*, Giuffrè, 1990, p.317).

Per contro, distinguendo i due temi (quello del rito e quello della cautela) ed attuando lo schema procedimentale previsto per la declaratoria di incompetenza (individuando la propria come un'incompetenza funzionale rispetto a quella fisiologica del G.I.P.), il giudice del dibattimento, con lo stesso provvedimento con cui restituisce gli atti al P.M., potrebbe pronunciarsi sulla richiesta cautelare ex art.291 co.2 c.p.p.,²⁰ con successiva operatività del meccanismo previsto dall'art.27 c.p.p.

Oppure, ed infine, il giudice del dibattimento potrebbe ritenersi ritualmente investito in astratto di tutte le richieste (formalmente indirizzate dal codice proprio alla sua cognizione ex artt.449-450 e 558 c.p.p.): tenendo separata la valutazione astratta sulla competenza dalla valutazione concreta sull'ammissibilità della richiesta di convalida e di direttissima, potrebbe ravvisare la sussistenza della prima e l'insussistenza della seconda, così ritenendosi comunque competente a pronunciarsi sulla rimanente richiesta cautelare, emettendo dunque la relativa ordinanza,²¹ per poi restituire gli atti al P.M. in ordine alle altre richieste. Ciò potrebbe però comportare delle potenziali smagliature nel sistema durante la successiva fase in cui il P.M. deve rivolgersi poi al G.I.P. per la convalida, potendo determinarsi la temporanea coesistenza di due competenze parallele (quella del G.I.P. competente per la convalida e quella del giudice del dibattimento ancora alle prese con l'interrogatorio dell'arrestato per previsione testuale dell'art.294 co.1 c.p.p. secondo cui all'interrogatorio procede appunto «*il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare*») nel malaugurato caso di inerzia del P.M. nel chiedere la convalida al G.I.P. o di inerzia del G.I.P. nel fissare l'udienza di convalida nei termini di cui all'art.390 c.p.p. o per lo meno nei termini di cui all'art.294 co.1, 1 bis e 1 ter c.p.p. Ove, invece, P.M. e G.I.P., dopo la restituzione degli atti da parte del giudice del dibattimento, siano tempestivi nel procurare la celebrazione dell'udienza di convalida entro i termini predetti, l'interrogatorio reso in udienza escluderebbe la necessità di un secondo interrogatorio (dovendo il giudice attivarsi in tal senso ex art.294 co.1 c.p.p. solo «*se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida*») e, quindi, scongiurerebbe il rischio di sovrapposizione delle competenze.²²

²⁰ Con ogni connesso adempimento di rito, quale la successiva traduzione nella lingua dell'arrestato ed il suo successivo interrogatorio nei termini di cui all'art.294 co.1, 1 bis e 1 ter c.p.p.

²¹ Anche in questo caso, con ogni connesso adempimento di rito, quale la successiva traduzione dell'eventuale ordinanza cautelare nella lingua dell'arrestato ed il suo successivo interrogatorio nei termini di cui all'art.294 co.1, 1 bis e 1 ter c.p.p.

²² Certo, rimane il fatto che – così operando – il giudice che ha adottato la misura non corrisponderebbe al giudice che ha tenuto l'interrogatorio di convalida e, soprattutto, l'emissione della misura precederebbe – e non seguirebbe –

7. Un po' di senso pratico.

Spesso si spendono fiumi d'inchiostro, si cercano argomenti, si confrontano menti, si consumano risorse per inquadrare una situazione o illuminare una via, quando basterebbe un po' di elasticità e praticità per risolvere i vari problemi, forse in realtà creati proprio dai fiumi d'inchiostro e dalle menti stesse.

Ora, riguardando la situazione oggetto della presente nota, balza agli occhi come tutto possa ridursi ad una semplice considerazione di fondo: se il P.M. trova al proprio cospetto un arrestato che non comprende la lingua italiana, con il quale – per mancanza di interprete – non ha potuto avere alcuna forma di interlocuzione, al pari delle Forze dell'Ordine, occorre chiedersi quale ottimistico presagio possa mai suggerirgli di formulare un'imputazione per lui incomprensibile e di far condurre immediatamente e direttamente il malcapitato in udienza dibattimentale per essere giudicato a sua insaputa.

Pare evidente che, in un simile contesto, la miglior strada percorribile per l'inquirente, anziché interrogarsi sulla possibile efficacia scusante della forza maggiore nel giudizio dibattimentale e cercare di andarcisi ad infilare consapevolmente dentro (il che già di per sé dovrebbe escludere per logica la possibilità di invocare la forza maggiore medesima), sia invece quella di chiedere al G.I.P. la fissazione di un'udienza di convalida nei due giorni successivi, onde avere il tempo di perfezionare ogni comunicazione con l'interessato, di predisporre la sua consapevole presenza in udienza tramite interprete e, nella peggiore delle ipotesi, avere una convalida tardiva con interprete o una convalida tempestiva senza interprete.

Perché la solerzia è buona cosa, ma l'eccesso di zelo spesso conduce a risultati controproducenti, soprattutto se consumato a scapito dei diritti umani.

l'interrogatorio di convalida. E' indubbiamente una situazione anomala e peculiare, più assimilabile ad una fisiologica situazione di dichiarata incompetenza (quanto alla diversità fra i due giudici) e ad una fisiologica vicenda cautelare non preceduta da arresto (quanto all'inversione degli incumbenti).